

## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Speciale Bilancio 2022: nomina del revisore entro i termini per l'approvazione del bilancio***

di **Alessandro Bonuzzi**



Per le **Srl** “solari” costituite alla data del **16 marzo 2019** che nel **2021** e nel **2022** hanno superato i **nuovi limiti dimensionali** riferiti all'**attivo**, ai **ricavi** e agli **occupati**, scatta l'obbligo di nomina dell'**organo di controllo** o del **revisore** entro la **data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022**.

Si ricorda, infatti, che nelle Srl l'**obbligo** ex [articolo 2477 cod. civ.](#) di nominare l'organo di controllo o il revisore sussiste se:

- è previsto dall'**atto costitutivo**, che ne determina le competenze e i poteri;
- si verifica almeno **una** delle seguenti situazioni:
  1. la società è tenuta a redigere il **bilancio consolidato**;
  2. la società **controlla** una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. è stato **superato** per **2 esercizi consecutivi**, **almeno uno dei nuovi limiti dimensionali** previsti da ultimo dall'[articolo 2-bisL. 32/2019](#), in termini di **attivo** di **Stato patrimoniale**, **ricavi** e **numero di dipendenti** mediamente occupati nell'esercizio.

#### **Nuovi limiti dimensionale per obbligo nomina organo di controllo/revisore nelle Srl** ex [articolo 2477 cod. civ.](#)

Attivo di SP	4.000.000	Superamento di almeno 1 limite su 3 per 2 esercizi consecutivi
Ricavi di CE	4.000.000	
Dipendenti occupati in media	20 unità	

Al contrario, l'obbligo di mantenere l'organo di controllo o il revisore **viene meno** se, per **3 esercizi consecutivi**, **non è superato alcuno dei limiti dimensionali**, così come previsto dal terzo comma dell'[articolo 2477 cod. civ.](#)

Per il computo delle soglie si deve tener conto che:

- l'attivo di Stato patrimoniale (voci A + B + C + D) va considerato al **netto dei fondi rettificativi** (fondo ammortamento, svalutazioni), iscritti a riduzione delle relative voci;
- il valore dei ricavi corrisponde alla **voce A.1 di Conto economico**, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
- il numero di dipendenti si determina calcolando la **media giornaliera degli occupati durante l'esercizio**. Ciò significa che, mentre i dipendenti impiegati tutto l'anno rilevano al 100%, quelli **impiegati per una parte dell'anno** assumono rilevanza solo per la quota parte corrispondente al **periodo di assunzione**. Inoltre, i lavoratori **part-time** sono computati in **proporzione all'orario svolto**, rapportato al tempo pieno. Quindi, se un lavoratore è impiegato **part-time** al 50% per tutto l'anno, egli "vale" in misura pari a 0,5.

In ordine al fattore temporale, in linea generale, al verificarsi del **superamento dei limiti dimensionali**, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è **competenza dell'assemblea che approva il bilancio** in cui si verifica lo sfioramento, la quale deve provvedervi **entro 30 giorni** ([articolo 2477, comma 5, cod. civ.](#)).

Con particolare riferimento ai **nuovi limiti dimensionali**, occorre avere riguardo al comma 3 dell'[articolo 379 D.Lgs. 14/2019](#) il quale prevede che:

- *"le **società a responsabilità limitata** e le società cooperative **costituite alla data** di entrata in vigore del presente articolo" – ossia **del 16 marzo 2019** – "quando ricorrono i requisiti ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ... **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**";*
- *"ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo **ai due esercizi antecedenti**" alla **data di approvazione del bilancio 2022**.*

Ne deriva che le Srl "solari" che negli **esercizi 2021 e 2022** hanno superato **almeno uno dei 3 limiti dimensionali** devono provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore **entro la data di approvazione del bilancio 2022**, la quale a sua volta può essere fissata al più tardi:

- **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, dunque entro il **30 aprile 2023**;
- **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio in caso di particolari esigenze, dunque **entro il 29 giugno 2023**.

Va da sé che il **primo bilancio** da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al **31 dicembre 2023**.